

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PETRILLI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	71
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	71
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni. (149)	72
PRESIDENTE	72
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme relative alla imposta di negoziazione. (154)	72
PRESIDENTE	72, 73, 74, 76, 79, 80, 81
SULLO, <i>Relatore</i>	72, 74
CORBINO	73, 74, 75, 76
DE VITA	75, 76, 77, 78, 79
BARBINA	76, 81
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	77, 78, 79, 80, 81
FERRERI	79
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	82
DE MARTINO FRANCESCO	82
WALTER	82
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	82

La seduta comincia alle 9,35.

Sono presenti:

Amendola Giorgio, Arcaini, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Bettinotti, Castelli Avolio, Chiaramello, Chieffi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dossetti, Ferreri, Fiorentino Gaetano, Ghislandi, Martinelli, Menotti, Pecoraro, Pesi, Petrilli, Ponti, Proia, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zagari.

Partecipa alla seduta, a sua richiesta, il deputato De Vita.

Interviene, nel corso della seduta il Ministro delle finanze, Vanoni.

MARTINELLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati La Malfa, Mussini e Tosi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge, già esaminati nella precedente seduta del 10 corrente:**

Ulteriore proroga al 30 giugno 1949 dell'efficacia della disposizione contenuta nel-

l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 566, concernente aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440. (78);

Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza. (115).

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso. (116);

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza. (117).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si procederà intanto alla discussione dei disegni di legge all'ordine del giorno.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni.

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni.

Devo avvertire la Commissione che, essendo il relatore onorevole Tosi in congedo, l'onorevole Sullo è stato chiamato a sostituirlo. Avverto altresì che l'onorevole Vigorelli, Sottosegretario di Stato alle pensioni di guerra, il quale avrebbe dovuto venire a comunicarci le determinazioni del Governo in ordine alla presentazione di un emendamento fatta dai colleghi onorevoli De Martino Francesco e Cavallari sul provvedimento ora indicato, trovasi a letto ammalato. Egli mi ha telefonato, pregando la Commissione di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad una ulteriore nostra riunione.

Se non vi sono opposizioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme relative all'imposta di negoziazione. (154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine: « Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative all'imposta di negoziazione ».

Poiché anche di questo provvedimento era relatore l'onorevole Tosi, ho pregato l'onorevole Sullo di riferire in sua vece. Rammento che l'onorevole Sullo medesimo aveva presentato un emendamento aggiuntivo al disegno di legge. Come si stabilì nella precedente seduta, è stato invitato ad intervenire il Ministro delle finanze per fornire i chiarimenti del caso, e credo che il Ministro verrà fra poco.

Vorrei intanto pregare l'onorevole Sullo di riassumere quello che è stato detto nella seduta precedente e mettere in rilievo, in modo particolare, il contenuto dell'emendamento da lui presentato.

SULLO, *Relatore*. Onorevole Presidente, l'esposizione che io dovrei fare in questo momento, in assenza del Ministro delle finanze, non sarebbe ascoltata dal Governo; la pregherei quindi di esonerarmi dal farla in questo momento.

Ho ricevuto da colleghi non facenti parte della Commissione inviti a meditare più profondamente sul complesso argomento. Per esempio, il collega De Vita mi ha detto di esser venuto qui per proporre addirittura di rinviare il disegno di legge all'Assemblea, dati i rapporti che questo provvedimento ha con l'altro sulla modifica delle modalità del pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, attualmente in discussione al Senato.

Ora, poiché alle 10 debbo partecipare alla riunione del Consiglio di Presidenza, prego l'onorevole Presidente di farmi sostituire come Relatore da altro collega o di rinviare la discussione del disegno di legge, perché mi sembrerebbe inutile discuterlo senza la presenza del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo deve dire soltanto se accetta o no l'emendamento che è stato proposto. Per il resto, ella può riassumere brevemente quello che si è fatto nella precedente seduta. Non possiamo rinviare anche questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Onorevole Presidente, poiché debbo assentarmi insisto sulla richiesta di essere sostituito come Relatore.

CORBINO. Le perplessità derivano dal fatto che queste norme relative all'imposta di negoziazione — che potrebbero senz'altro essere accolte per quanto concerne l'imposta di negoziazione in sé — acquistano invece un grande rilievo per il fatto che nell'imposta sul patrimonio la valutazione di alcuni cespiti patrimoniali è collegata al metodo di accertamento dell'imposta di negoziazione, di maniera che fra contribuenti e fisco non sono più in discussione i valori relativamente modesti dell'imposta di negoziazione, ma i valori che possono formare oggetto di ritenuta anche del 61 per cento in sede di imposta sul patrimonio.

Ora, da alcuni si era pensato che, siccome è in corso di esame presso il Senato un disegno di legge che modifica la legge sull'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, proprio con riferimento ai valori azionari, sarebbe opportuno che questo provvedimento fosse abbinato all'altro, in maniera che, quando noi discuteremo del provvedimento sulla patrimoniale non troveremo la questione già compromessa da una deliberazione che — rispetto alla vita normale delle aziende e del bilancio — potrebbe anche passare senza osservazioni.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire questo punto come premessa di fatto, senza entrare nel merito, perché nel merito entreranno poi il Relatore e gli altri colleghi.

Vorrei premettere che già questa osservazione è stata fatta al Senato. Come sapete, il provvedimento legislativo in esame è stato approvato dalla Commissione legislativa del Senato e viene ora all'esame della nostra Commissione. Già al Senato era stato rilevato che questo disegno di legge incideva non solo sulla materia dell'imposta di negoziazione in surrogazione del bollo e del registro, ma anche sull'applicazione dell'imposta patrimoniale, ed era stata fatta la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge a quando sarebbe stata esaminata l'imposta sul patrimonio.

Senonché fu ritenuto dalla maggioranza di quella Commissione che il rinviare ad un successivo esame in altra sede questo disegno di legge avrebbe importato un danno all'E-rario, perché — come sapete — nel 1938 fu emanato un complesso di norme relative all'accertamento e al pagamento dell'imposta in surrogazione per i titoli, le cartelle e le obbligazioni da chiunque emesse; poi questo complesso di norme fu modificato con decreto legislativo n. 1173, del 1947, che mutò i criteri di estimazione e anche la procedura,

attribuendo agli organi di quest'ultima una competenza addirittura giurisdizionale, giacché dopo fatta la valutazione, non era ammesso ricorso né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

Il provvedimento del 1947 non è stato in realtà applicato, perché gli organi di accertamento non sono stati mai costituiti, dato che a costituirli dovevano concorrere determinate istituzioni ed enti che non hanno mai — per quanto sollecitati — nominato i loro rappresentanti.

Comunque, è parso al Governo che la complessa procedura per l'estimazione portasse le cose molto per le lunghe; e, siccome queste disposizioni del 1947 dovevano aver vigore dal 1° gennaio detto, per gli altri anni, precedenti il 1947, restava in vigore la procedura del 1938.

Ora il Governo ha ritenuto che, in attesa di una riforma delle leggi tributarie, non convenisse ritardare oltre questi accertamenti, perché quelle che beneficiavano del ritardo erano le società e quello che restava danneggiato era il fisco.

Da qui la proposta del Governo di accelerare gli accertamenti col tenere in vita la procedura del 1938, ma con l'adottare i criteri di estimazione del 1947. Quindi, è un sistema — diciamo così — misto. E questo è il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge, che riguarda sia l'applicazione dell'imposta di negoziazione che quella dell'imposta progressiva sul patrimonio.

In proposito si disse al Senato: nulla toglie che, quando verrà in discussione la legge sull'imposta progressiva sul patrimonio, noi potremo dire in quella sede che ciò che è stato affermato precedentemente anche sull'imposta progressiva sul patrimonio non si terrà presente e disporremo diversamente. In altri termini, nulla toglie che, pur approvando questo disegno di legge che si estende a due settori, quando verrà in discussione la legge sull'imposta progressiva sul patrimonio noi potremo stabilire diversamente, se le norme contenute nel disegno di legge in esame non incontreranno più il nostro favore.

Anzi, ricordo che al Senato era stata fatta una specie di dichiarazione a cui era subordinata l'approvazione del disegno di legge. Ma, evidentemente, non è possibile subordinare ad una dichiarazione l'approvazione di un disegno di legge. La legge non può che essere approvata senza riserve.

Ho voluto riferire questo precedente del Senato, perché anche lì si era verificata

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

la stessa nostra preoccupazione. Ma ciò non tolse che la Commissione approvasse il disegno di legge, riservandosi di esaminare e andare in diverso avviso per quanto riguarda la procedura estimativa.

Con questa premessa di puro fatto, io prego i colleghi di prendere la parola, a cominciare dal Relatore.

CORBINO. Desidero aggiungere che ero della stessa opinione: cioè, noi possiamo approvare il presente provvedimento, rimandando gli eventuali emendamenti al momento in cui verrà in discussione l'imposta progressiva sul patrimonio.

PRESIDENTE. Sì, senza rinviare, perché altrimenti non si riscuote neppure l'imposta per il 1949.

SULLO, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà a che si superi questa pregiudiziale, per quanto sia di notevolissima importanza.

La valutazione dell'imposta di negoziazione, per l'importanza che ha ai fini di quella straordinaria sul patrimonio, ci impone di approfondire l'argomento. Noi potremmo anche approvare ora il provvedimento; ma faccio presente la necessità di dedicare il più largo tempo possibile ad un esame approfondito, altrimenti discutendo superficialmente di una materia che, come ha ben detto l'onorevole Corbino, non è in se stessa tanto importante, potremmo pregiudicare l'altra legge che dovrà essere sottoposta al nostro esame. Ho ricevuto ieri l'invito a fare la relazione. Oggi alle 10, ripeto, vi è una riunione del Consiglio di Presidenza della Camera con un ordine del giorno molto importante, per cui non posso essere assente. Se l'onorevole Presidente ritiene, può sostituirmi. Ripeto, è una questione molto importante e ritengo che l'aspetto che ho toccato io l'altra volta non sia l'unico suscettibile di discussione. Ve ne sono molti altri, sui quali avrei desiderato richiamare l'attenzione dei colleghi se mi fosse stato possibile.

PRESIDENTE. Poiché è stato invitato il Ministro delle finanze, credo che non sarebbe conveniente rinviare la discussione.

CORBINO. Aspettiamo che il Ministro delle finanze venga a darci dei chiarimenti, e dopo prenderemo una decisione.

PRESIDENTE. Come avevo premesso, nel 1938 fu emanato il decreto legislativo n. 1975, il quale istituiva l'accertamento della imposta di negoziazione, e stabiliva alcuni criteri. Veniva fatta una distinzione fra i titoli di società con capitale sociale non

inferiore alle 250 mila lire non quotati in borsa, o titoli che, pur essendo quotati, non avessero avuto, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, contrattazioni in borsa, e quelli viceversa di società con capitale inferiore a lire 250 mila. Per i primi era obbligatoria, per ogni anno, la valutazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta più volte accennata, da parte del Comitato direttivo degli agenti della borsa valori locale. I titoli soggetti all'accertamento erano quelli indicati dall'articolo 1, e fra di essi erano quelli esenti dall'imposta di negoziazione. Invece i titoli soggetti all'imposta stessa erano distinti in due categorie a seconda che dovessero pagare la tassa intera o ridotta. Al decreto legislativo erano allegate tre tabelle: la tabella A) comprendeva titoli, obbligazioni, azioni soggette all'imposta al cento per cento; la tabella B) comprendeva i titoli soggetti alla tassa ridotta; la tabella C) comprendeva i titoli esenti dall'imposta di negoziazione.

Nel 1947, fu invece emanato un altro provvedimento legislativo, portante il numero 1173, che dettava disposizioni molto più complesse, sia in ordine alla procedura, sia in ordine ai criteri estimativi. Questo decreto doveva aver vigore dal 1° gennaio 1947, e quindi il decreto del 1938 continuava ad avere valore per gli accertamenti relativi all'imposta degli anni precedenti. Tuttavia il Governo non ha potuto mai istituire gli organi di accertamento, e quindi ha ritenuto necessario di riportarsi alle norme contenute nel decreto legislativo del 1938. Durante la discussione nella seduta scorsa fu presentato dall'onorevole Sullo questo emendamento:

« Ove nel termine indicato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 1975 non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sulla base dell'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti. Ugualmente sull'ultimo valore resosi definitivo per gli anni precedenti viene provvisoriamente liquidata l'imposta per i titoli per cui sia in corso richiesta di valutazione ».

Il decreto n. 1975 è quello del 1938: esso viene oggi richiamato in vigore dal disegno di legge di cui si chiede l'approvazione.

Per intendere l'emendamento dell'onorevole Sullo, bisogna ricordare che vi era una distinzione fra titoli di società con capitale sociale non inferiore alle 250 mila lire e quelli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

di società con capitale inferiore alle 250 mila lire. Aggiungo che il nuovo disegno di legge eleva questo limite, onde si tratta oggi di titoli di società con capitale sociale inferiore a 4 milioni, e titoli di società con capitale sociale da 4 milioni in su. Per i titoli di società con capitale inferiore a lire 250 mila — oggi 4 milioni — la valutazione non era obbligatoria, bensì facoltativa; mentre per i titoli di società aventi un capitale sociale non inferiore a 250 mila lire — oggi 4 milioni — la valutazione è obbligatoria da parte del Comitato degli agenti di cambio della borsa valori locale. Quindi, la valutazione può essere fatta e anche non essere fatta.

L'emendamento dell'onorevole Sullo si riferisce proprio a questo, in quanto nei suoi due commi tiene presenti le due ipotesi che la valutazione sia fatta o non sia fatta. Per la seconda ipotesi stabilisce che « sull'ultimo valore resosi definitivo per gli anni precedenti viene provvisoriamente liquidata l'imposta per i titoli per cui sia in corso richiesta di valutazione », ed io esprimo sommamente l'avviso che questo comma sia superfluo.

L'articolo 5 della legge del 1938 dice: « qualora per i titoli di cui al presente articolo venga richiesta la valutazione, il Comitato vi procede con le stesse norme stabilite nell'articolo precedente ». Quest'ultimo contiene le norme che dovranno essere seguite per la valutazione obbligatoria. Le norme si applicano anche per l'accertamento dell'imposta, per la relativa notificazione nonché per il ricorso al Collegio peritale. L'articolo 4 dice che « in pendenza della valutazione, l'imposta è liquidata di ufficio provvisoriamente in base al valore dei titoli accertato per l'imposta dell'anno precedente ». Il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Sullo mi sembra quindi superfluo, in quanto già assorbito nel secondo comma dell'articolo 5, il quale, a sua volta, richiama la procedura normale, cioè la valutazione obbligatoria sanzionata nell'articolo 4.

Il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Sullo dice: « Ove nel termine indicato dall'articolo 5 del decreto legge n. 1975 non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sulla base dell'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti ».

L'articolo 5 sopra indicato dice che, quando la valutazione non viene richiesta, l'imposta si applica sul valore nominale dei titoli. Quindi, la differenza fra la disposizione dell'articolo 5 e l'emendamento dell'onorevole Sullo consiste in questo: che, mentre

per il decreto-legge del 1938 la liquidazione viene fatta in base ad un accertamento che si concreta nell'assunzione del valore nominale dei titoli, secondo l'emendamento dell'onorevole Sullo bisogna tener presente il valore accertato negli anni precedenti. In sostanza, l'emendamento del collega Sullo tende a portare anche nel caso della valutazione facoltativa gli stessi criteri dettati dall'articolo 4 del decreto-legge del 1938 per la valutazione obbligatoria; tende cioè a portare nel campo dell'accertamento facoltativo, sempre e in ogni caso, il riferimento all'ultimo valore resosi definitivo alla data dell'accertamento per gli anni precedenti. Quindi, mentre il secondo comma dell'emendamento Sullo è assorbito nel secondo comma dell'articolo 5, il primo comma contiene una novità perché, anziché riferirsi al valore nominale dei titoli, si riferisce al valore accertato nell'anno precedente.

DE VITA. Non so se il mio intervento sia tardivo, dato che la Commissione è già passata all'esame degli emendamenti. Ho chiesto d'intervenire alla seduta, perché desidero fare alcuni rilievi in ordine al provvedimento. Si tratta, però, di considerazioni di carattere generale.

CORBINO. Vorrei dire al collega onorevole De Vita che i rilievi che egli vorrà eventualmente fare sull'imposta di negoziazione e su quella patrimoniale sono stati esposti già, in seno alla Commissione, sia dal collega onorevole Sullo, sia da me. Quindi, non è su questo punto che si potrà aggiungere qualche elemento.

DE VITA. desidero esporre il mio punto di vista su una questione, intorno alla quale non so se altri colleghi abbiano espresso il loro giudizio. Desidero, cioè, prospettarvi le difficoltà di ordine pratico determinate dal fatto che vi è un altro disegno di legge concernente l'imposta straordinaria sul patrimonio; inteso ad adottare per l'imposta patrimoniale la valutazione eseguita ai fini dell'imposta di negoziazione. Col provvedimento in esame si vuole sospendere fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione, e ripristinare la procedura di valutazione prevista dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, secondo la quale la valutazione stessa spetta ai Comitati degli

agenti di cambio e alle sezioni speciali delle Commissioni provinciali. Ciò premesso, bisogna tener presenti i criteri pratici di valutazione agli effetti dell'imposta di negoziazione. Tanto gli uffici finanziari quanto i contribuenti, sono portati facilmente a concordare, trattandosi di aliquote che non superano il sei per mille. Se invece la valutazione agli effetti della imposta di negoziazione dovesse servire anche per l'imposta straordinaria sul patrimonio, la resistenza dei contribuenti sarebbe certamente più viva. V'è, pertanto, fondato motivo di ritenere che non si raggiunga lo scopo che il provvedimento si propone e cioè di accelerare la valutazione agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Temo che il provvedimento ritardi invece la valutazione stessa, perché i contribuenti saranno indotti a presentare ricorsi e di conseguenza le sezioni speciali presso le Commissioni provinciali si troveranno gravate da molto lavoro. Quando il contribuente sa che la valutazione serve soltanto per l'imposta di negoziazione, facilmente si mette d'accordo con il fisco; quando, invece, il contribuente sa che la valutazione deve servire anche per l'imposta straordinaria sul patrimonio, farà certamente vive resistenze. La portata del provvedimento è, a mio giudizio, questa: per accelerare la riscossione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, bisognerà consigliare gli uffici finanziari ad accertare il valore agli effetti dell'imposta di negoziazione, con quei criteri di larghezza che sono stati finora seguiti. Invero, se agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, si volessero invece adottare criteri più rigorosi, ci si troverebbe in presenza di molti ricorsi che ritarderebbero la valutazione definitiva.

BARBINA. Vorrei chiarire al collega De Vita che l'imposta di negoziazione è diversa dall'imposta straordinaria sul patrimonio.

L'imposta di negoziazione grava sulla società azionaria, mentre l'imposta patrimoniale grava sul singolo possessore dell'azione, e questi non ha nessuna possibilità di ricorrere. La valutazione è la stessa, ma è la società che paga l'imposta di negoziazione mentre non vi è nessuna possibilità di ricorso da parte del singolo possessore dell'azione.

DE VITA. Proprio perché sono due imposte diverse la mia obiezione assume maggior valore. Il valore dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione deve essere ancora accertato per gli anni 1946-1947-1948.

CORBINO. È evidente che quando il contribuente è chiamato ad assolvere l'obbligo

di pagare l'imposta progressiva sul patrimonio e possiede azioni quotate in borsa, il problema non sorge. Il problema sorge, ed è questo il punto cruciale, quando si tratta di piccole società, dietro le quali si nascondono talvolta degli ingenti patrimoni. Ora, queste piccole società hanno capitali di 50, 100 mila lire, hanno le azioni divise fra una, due, tre persone, e sono gravate da questa imposta di negoziazione. Quando questa persona, o persone, sanno che la valutazione del titolo, agli effetti dell'imposta di negoziazione, è la valutazione che servirà di base all'accertamento per l'imposta sul patrimonio, lotteranno per fare ridurre al minimo l'imposta di negoziazione, perché è lo stesso contribuente che una volta figura come rappresentante la società e la seconda volta figura in nome proprio. Ecco perché l'osservazione del collega è fondata rispetto ai titoli delle società che sono quotate in borsa, ma lascia qualche dubbio rispetto ai titoli delle società che non sono quotate in borsa e che sono appunto quelle per le quali noi stiamo qui discutendo.

Ripeto, poiché l'accertamento per l'imposta di negoziazione servirà di base all'accertamento per l'imposta patrimoniale, il contribuente che sarebbe disposto a transigere di fronte alle richieste in sede d'imposta di negoziazione, reclama, invece, perché sa che sarà poi colpito più duramente in sede di imposta sul patrimonio. Allora, avremo una serie di ricorsi, e praticamente lo scopo che il Governo vorrebbe raggiungere non si raggiunge. Come si potrebbe fare? Si potrebbero sganciare le due imposte, lasciando l'imposta di negoziazione autonoma, con i vecchi criteri, aggiornati naturalmente in base alla nuova valutazione monetaria, e adottando per l'accertamento dell'imposta sul patrimonio un altro sistema. Se vi fosse il Ministro delle finanze potremmo avere da lui più precisi chiarimenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi leggo ora quello che era stato detto al riguardo al Senato, dal senatore onorevole Zoli come risulta dal verbale: « Egli propone di rinviare la discussione sul provvedimento, e di riprenderla dopo che si sia svolta quella sul disegno di legge riguardante la modificazione del decreto legislativo 11 ottobre, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio ». Senonché, successivamente, fu osservato dal senatore Valmarana che « le decisioni che si prendono a proposito della imposta di negoziazione, non impegnano la discussione che avverrà poi sul provvedi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

mento relativo alla imposta patrimoniale». Il presidente della Commissione, onorevole Paratore, proponeva di «accompagnare l'approvazione del provvedimento in esame con una dichiarazione, che essa non deve implicare un'assoluta conseguenza sugli accertamenti relativi all'imposta patrimoniale. Infatti non è detto che i due provvedimenti siano così strettamente legati».

Naturalmente, non vi era bisogno di dichiarare che l'approvazione di quel disegno di legge non costringeva successivamente il Parlamento e il legislatore ad accedere a quanto si era discusso sul carattere dell'imposta patrimoniale.

(A questo punto interviene alla seduta il Ministro delle finanze, Vanoni).

Poiché il Ministro, è ora presente, riassumo quanto la Commissione finanze e tesoro stava discutendo circa i criteri dell'applicazione dell'imposta di negoziazione. La nostra Commissione aveva avuto la stessa preoccupazione del Senato in ordine al collegamento che si è stabilito tra l'applicazione dell'imposta di negoziazione e l'imposta patrimoniale progressiva. Era sorta cioè questa preoccupazione: se si applica all'una e all'altra imposta la medesima procedura, i contribuenti potrebbero essere portati a temere che si adotti un'eccessivo rigore in sede di applicazione dell'imposta sul patrimonio, e pertanto cercar di resistere anche in sede di applicazione delle imposte di negoziazione; la loro tendenza, insomma, sarebbe quella di astenersi dall'addivenire a concordati. Questa preoccupazione, in sostanza, l'ha già avuta il Senato, poiché il presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato aveva proposto addirittura di accompagnare l'approvazione del provvedimento con una dichiarazione nel senso che l'approvazione non dovesse implicare un'assoluta conseguenza sull'accertamento relativo all'imposta patrimoniale. Ciò, naturalmente, era superfluo, perché il legislatore non è mai vincolato ad impedire una modifica, una rettifica, o addirittura un'abrogazione della legge precedente. Il collega onorevole De Vita ha chiesto di partecipare alla Commissione per esprimere la sua preoccupazione; e lo prego di voler ribadire quello che egli poco fa ha detto.

DE VITA. La mia preoccupazione riguarda la valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione. Le società e anche il fisco concordano facilmente, in quanto si tratta di una aliquota che non supera il 6 per mille e

quindi non rilevante. Se invece la valutazione, agli effetti dell'imposta di negoziazione, dovesse servire anche per l'imposta straordinaria sul patrimonio, trattandosi in quest'ultimo caso di aliquote molto più gravose, la resistenza da parte dei contribuenti sarebbe assai viva, e di conseguenza i ricorsi presso le sezioni speciali delle Commissioni provinciali sarebbero numerosissimi. Ed il fine che il provvedimento in esame si prefigge, cioè quello di accelerare il ritmo delle valutazioni, non solo nei riguardi dell'imposta di negoziazione ma anche e soprattutto nei riguardi dell'imposta straordinaria sul patrimonio, potrebbe essere frustrato, potrebbe, accadere proprio il contrario e cioè che la valutazione definitiva venisse ritardata.

Questa era la preoccupazione che desideravo esporre alla Commissione. Poi c'è anche una preoccupazione che non è di carattere tecnico, ma forse più di carattere politico. È probabile che si vogliano anche sgravare i titoli azionari agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio; in tal caso gli uffici finanziari potrebbero continuare ad accertare i valori agli effetti dell'imposta di negoziazione con gli stessi criteri di larghezza che hanno finora usato; ma è chiaro che in questo caso anche il gettito dell'imposta verrebbe ad essere ridotto. Se invece gli uffici finanziari accertassero con qualche rigore questi valori imponibili, non vi è dubbio che la situazione sarebbe diversa e molti ricorsi verrebbero presentati alle sezioni speciali delle Commissioni provinciali.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione pratica del provvedimento in esame è questa: essendosi modificato, nel corso del 1947 e nella primavera del 1948, il procedimento di valutazione nei riguardi dell'imposta di negoziazione e dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, si sono introdotte innovazioni che richiedono un certo periodo di tempo per la loro attuazione. Di fronte anche all'urgenza di avere le valutazioni per gli anni 1946-47, che sono quelle che ci interessano, al fine di poter cominciare gli accertamenti dell'imposta sul patrimonio con il 1° gennaio 1949, l'Amministrazione è venuta nella decisione di chiedere di poter sospendere l'applicazione del nuovo procedimento per la valutazione agli effetti dell'imposta di negoziazione e di ritornare quindi all'antica procedura, utilizzando gli stessi organi ancora efficienti del vecchio sistema, per avere la valutazione il più rapidamente possibile.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

Aggiungerò che nel progetto che oggi è in discussione davanti al Senato e che nei prossimi giorni verrà trasmesso alla Camera, proprio per tener conto delle preoccupazioni di cui ha parlato l'onorevole De Vita — ma forse in senso leggermente diverso — abbiamo proposto al Parlamento che, per le valutazioni ai fini dell'imposta di negoziazione per gli anni 1946-47, interessanti l'imposta sul patrimonio, possa partecipare alle discussioni anche un funzionario della direzione generale delle imposte dirette alla quale spetta la tutela degli accertamenti dell'imposta straordinaria sul patrimonio. La materia è particolarmente delicata ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, perché sono proprio le società non quotate in borsa che offrono larghe possibilità di evasione, sia sotto il profilo dell'accertamento della consistenza patrimoniale della società, sia sotto quello delle possibilità finanziarie delle cosiddette società a catena, il cui accertamento ai fini tributari offre lacune attraverso le quali possono determinarsi rilevanti evasioni. Ecco quale è la vera ragione del provvedimento che oggi è al vostro esame: avere una procedura già collaudata, che non sia la procedura formale del 1938, in cui la valutazione dei titoli era fatta prevalentemente dagli organi di borsa con criteri che si attecchivano più alla negoziazione dei titoli che non all'effettiva consistenza patrimoniale.

Il sistema che noi oggi vogliamo richiamare in vita è un sistema che permette di avvicinare di più la valutazione alla consistenza effettiva patrimoniale della società; questa valutazione è quella di cui proprio abbiamo bisogno e l'urgenza del provvedimento che vi è stato presentato — il quale ha, evidentemente, come tutti i provvedimenti, qualche lacuna — deriva appunto dal fatto di potere, il più rapidamente possibile, investire le Commissioni attualmente esistenti dell'incarico di valutare i titoli azionari per gli anni 1946-47.

Di fronte alla necessità dell'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, credo che sarebbe una politica non accettabile quella di preferire un qualsiasi concordato ad una valutazione, fatta con criteri analitici, della consistenza effettiva patrimoniale delle singole società, e noi vogliamo avere in mano questo strumento per cominciare subito il lavoro e passare all'accertamento definitivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Questo è, in sintesi, il punto di vista dell'Amministrazione finanziaria.

DE VITA. Mi pare che secondo il progetto presentato al Senato, la procedura di

valutazione sia radicalmente mutata. È vero che prima si faceva riferimento alla valutazione relativa all'imposta di negoziazione, ma questa valutazione serviva all'Amministrazione solo come un punto di riferimento. Se invece si fa dipendere l'imposta patrimoniale esclusivamente dalla valutazione agli effetti dell'imposta di negoziazione — una volta accertato il valore agli effetti dell'imposta di negoziazione, non c'è più luogo a discussione — allora le mie preoccupazioni sono fondate, in quanto bisognerà vedere quali criteri saranno adottati. È vero che i criteri sono stabiliti dalla legge. Ma come saranno applicati questi criteri? Il fisco continuerà ad accertare questi valori con la larghezza che ha fin qui usato? Questa è la mia preoccupazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questa circostanza, che uno dei difetti maggiori del nostro ordinamento positivo tributario è che esso possa dar luogo a valutazioni diverse. Gli sforzi dell'Amministrazione tendono ad effettuare la valutazione una sola volta, accuratamente; ma quando si è raggiunta una determinata valutazione, quella deve essere applicata per tutte le imposte.

Nel caso dell'imposta straordinaria sul patrimonio, il sistema di accertamento di essa è quello di valerci il più possibile delle valutazioni già acquisite per altre imposte: le abbiamo per i titoli quotati in borsa, le abbiamo per i titoli non quotati in borsa, ecc. Però, siccome il legislatore, già dal 1947, si era reso conto del lavoro arretrato circa le valutazioni, con la legge del 1947 aveva approvato alcune norme per accelerare questa valutazione e per renderla più efficiente.

Ora, come dicevo prima, per la valutazione dell'imposta di negoziazione vi è il rappresentante dell'Amministrazione responsabile per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, con il duplice risultato di avere cioè una valutazione più esatta circa la consistenza patrimoniale e la possibilità di ricostruire l'effettiva consistenza dei proprietari delle partecipazioni azionarie.

È vero che questo può dar luogo ad inconvenienti, e certamente darà luogo a una resistenza maggiore da parte dei contribuenti; ma le Commissioni sono state istituite appositamente. Quindi, o facciamo uno sforzo per persuadere i contribuenti e l'Amministrazione che i valori sono unici e che non è possibile assumere diversi valori per le diverse imposte, oppure dobbiamo continuare col sistema che purtroppo è invalso

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

nell'ultimo periodo, per cui un ufficio si impegna col contribuente a non comunicare ad altro ufficio della stessa Amministrazione i risultati a cui è pervenuto nell'accertamento della propria imposta.

Lo sforzo che, secondo me, dovremmo cercare di fare è quello di avere un peso complessivo tollerabile per il contribuente; quando avremo fatto questo, potremo esigere che gli accertamenti siano fatti non per compartimenti stagni, ma con una visione complessiva della situazione.

PRESIDENTE. In relazione alla preoccupazione del collega De Vita, che cioè, approvandosi questo disegno di legge, che aggancia insieme la procedura e i criteri di estimazione dell'imposta di negoziazione con quelli della patrimoniale, si possa nello stesso settore usare un rigore non adeguato (in quanto per l'imposta di negoziazione questo rigore non vi sarebbe), voglio far presente che il disegno di legge che è sottoposto oggi alla nostra approvazione, mentre richiama il decreto del 1938 per quanto riguarda la procedura, si rimette, per quanto attiene invece ai criteri estimativi, alla legge del 1947 e precisamente all'articolo 11 il quale dice: « Osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947... ».

Ora, il confronto fra l'articolo 11 del decreto del 1947 e l'articolo 7 del decreto del 1938 fa vedere come siano più rigorosi i criteri contenuti nel decreto del 1947, perché qui, evidentemente, i criteri per l'estimazione sono indefiniti e innumerevoli.

Se il rigore di cui si preoccupa il collega onorevole De Vita è un rigore soggettivo, cioè di colui che deve fare l'accertamento, naturalmente si può essere più o meno rigorosi tanto nel campo della rivalutazione quanto nel campo dell'imposta patrimoniale, perché se si trova un funzionario poco rigoroso, lo sarà in tutti e due i settori; se invece ci riferiamo al rigore obiettivamente considerato, mi pare che l'articolo 11, che è richiamato dall'attuale disegno di legge, comprenda elementi tali che, a volerli applicare, comportano un rigore sufficiente e tranquillante anche ai fini dell'imposta patrimoniale.

DE VITA. Il ritorno al Comitato degli agenti di cambio può avere un significato da questo punto di vista, perché le valutazioni che fa il Comitato degli agenti di cambio non sono valutazioni ispirate a criteri di fiscalità. Ma c'è anche un'altra considerazione: quando funzionava il Collegio peri-

tale centrale si ebbe, nel 1938, un maggior accertamento agli effetti dell'imposta di negoziazione di circa un miliardo e mezzo, equivalente all'incirca a 60-70 miliardi di oggi. Ciò dimostra che il Collegio peritale centrale funzionava e che le valutazioni degli uffici non erano adeguate alla realtà. Non bisogna infine trascurare il fatto che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno una determinata specializzazione e che quindi è difficile che, mutando i criteri pratici di valutazione, riescano ad allontanarsi dai criteri che per parecchi anni hanno adottato nelle valutazioni agli effetti dell'imposta di negoziazione.

Certamente sono convinto che il Ministro onorevole Vanoni riuscirà a far accertare questi valori; ma comunque i miei dubbi permangono. Ad ogni modo non insisto nella mia proposta.

VANONI, Ministro delle finanze. I risultati che si sono conseguiti coi due sistemi sono prevalentemente in favore delle Commissioni provinciali di valutazione; perché, mentre il Comitato degli agenti di borsa tende quasi sempre ad identificare il presunto valore di mercato del titolo (perché questa è la *forma mentis* di quegli uomini), la Commissione invece opera col criterio della valutazione del patrimonio, del valore effettivo e, d'altra parte, essendo la Commissione provinciale più vicina al luogo dove opera effettivamente l'azienda, ha spesse volte elementi di valutazione concreti a sua disposizione che derivano dall'esperienza personale dei membri della Commissione, elementi che non possono invece essere a disposizione del Comitato. Un agente di borsa che sta a Milano difficilmente può avere un elemento personale di valutazione di una azienda che sta a Bergamo o a Brescia.

FERRERI. Desideravo sapere, circa l'articolo 2, quali sono i criteri che hanno indotto a portare il limite da 250 mila a 4 milioni. È stato cioè moltiplicato per 16; ora se questo 16 dovessimo paragonarlo alla svalutazione monetaria, sarebbe ancora poco: però queste società difficilmente hanno adeguato il loro capitale alla svalutazione monetaria. Desideravo sapere qual'è stato il criterio che ha determinato l'adozione di questo moltiplicatore 16.

VANONI, Ministro delle finanze. Come si sa, abbiamo un provvedimento che autorizza la rivalutazione del capitale delle società con il coefficiente 18. È un coefficiente come tutti gli altri, arbitrario, ma che risponde al criterio di non sottoporre le società piccole allo stesso travaglio delle grandi. D'altra parte le

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

insistenze che si hanno continuamente perché si adotti una valutazione più elastica, persuadono che c'è un interesse privato ad effettuare queste rivalutazioni, interesse che è evidente e che riguarda il credito e anche lo stesso accertamento delle imposte dirette, giacché se il capitale non è rivalutato gli ammortamenti si fanno sul vecchio capitale.

Comunque, per ora il limite di 4 milioni è un limite assolutamente accettabile, forse anche inferiore al valore delle 250 mila lire precedentemente stabilito.

PRESIDENTE. Sottoponiamo al Ministro, per sapere il pensiero del Governo, un emendamento da aggiungere al disegno di legge, proposto dal collega onorevole Sullo:

« Ove nel termine indicato dall'articolo 5 del decreto legge n. 1975 non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sulla base dell'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti ».

Questo è il primo comma dell'emendamento, e direi l'unico sostanzialmente importante, perché il secondo sembra superfluo in quanto già contenuto in altro articolo.

VANONI, Ministro delle finanze. Io non lo accetterei, non tanto per ragioni sostanziali quanto per ragioni pratiche. Bisogna esaminare la storia di queste varie disposizioni per rendersi ragione del motivo per cui nell'attuale progetto non si è tenuto conto della proposta dell'onorevole Sullo.

Con l'articolo 5 del provvedimento del 1947 era stato effettivamente accolto il principio, o, per lo meno, un principio analogo a quello suggerito oggi dal collega Sullo; ma in quella sede ciò era stato possibile perché la liquidazione provvisoria delle imposte avveniva su un certificato di valutazioni rilasciato dall'ufficio di borsa, oppure sulla dichiarazione del contribuente, e quindi si assumeva come valore provvisorio la dichiarazione del contribuente. Essendo venuta meno, nel ritornare all'antico sistema, questa possibilità che il contribuente faccia la dichiarazione, si era ritornati, *sic et simpliciter*, alla situazione del 1938, nella quale i titoli delle società minori, quando non si fosse proceduto ad una valutazione, venivano accertati per il valore nominale.

Ora, per quanto riguarda la valutazione definitiva, non credo vi sia bisogno di avere preoccupazioni perché vi sono gli uffici che con sufficiente diligenza provvedono alla rettifica o all'accertamento tempestivi di questi valori; mentre il fatto di fare riferi-

mento al valore nominale ha una funzione stimolatrice nei confronti di tutte quelle aziende le quali ritengono di avere titoli con un valore inferiore al valore nominale e si fanno quindi esse stesse parte diligente per provocare l'accertamento.

Per quanto riguarda invece la valutazione provvisoria, gli uffici ritengono che, in fondo, sia poco importante il fatto che la valutazione provvisoria si faccia sul valore nominale o su un altro valore.

Potrei accogliere l'emendamento dell'onorevole Sullo se si trattasse di regolare questa materia in maniera definitiva; ma la situazione odierna è completamente sfasata anche per una ragione di carattere monetario, perché gli accertamenti definitivi sono tutti accertamenti che hanno riferimento ad anni in cui il metro monetario era diverso da quello attuale.

D'altra parte, i valori degli anni 1946-47 sono in corso di rettifica in base alla vecchia legislazione, e le relative modifiche o sono state fatte o si stanno facendo. Caso mai l'innovazione riguarderebbe esclusivamente il 1949, che è l'anno per cui l'accertamento non è ancora iniziato; ma credo che quando si potrà iniziare l'accertamento per il 1949 avremo quella regolamentazione definitiva di tutta questa materia che permetterà di risolvere questo punto nel miglior modo possibile.

Ora, di fronte al fatto che un emendamento apportato da questa Commissione rimandi il disegno di legge al Senato, con possibilità quindi di un ritardo di alcune settimane, mentre noi avremmo bisogno che questo provvedimento entrasse in vigore prima della fine del 1948, sono obbligato ad insistere nel chiedere alla Commissione di non accettare l'emendamento, mentre invece lo accetto come viva raccomandazione, così che gli uffici, un'altra volta, vedranno ciò che è stato fatto e procederanno con una maggiore energia per rettificare rapidamente tutti i valori attualmente in corso di accertamento. Il risultato sarà identico e non avremo perso tempo.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Sullo dice: «Egualmente sull'ultimo valore resosi definitivo per gli anni precedenti viene provvisoriamente liquidata l'imposta per i titoli per cui sia in corso richiesta di valutazione».

Questo comma mi sembra superfluo, in quanto l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, diceva, al secondo comma: «Qualora per i titoli di cui al presente articolo venga richiesta la valu-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

tazione, il Comitato vi procede con le stesse norme stabilite nell'articolo precedente, le quali si applicano anche per l'accertamento dell'imposta e la relativa notificazione nonché per i ricorsi al Collegio peritale». Inoltre l'articolo 4 dice al secondo comma: «In pendenza di tale valutazione l'imposta è liquidata d'ufficio provvisoriamente in base al valore dei titoli accertato per l'imposta dell'anno precedente». Quindi, quello che propone il collega onorevole Sullo è già contenuto nel combinato disposto del secondo comma dell'articolo 5 e del secondo comma dell'articolo 4 del provvedimento richiamato precedentemente.

Comunque, anche su questo secondo comma desidererei conoscere il parere dell'onorevole Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'illustrazione data dall'onorevole presidente mi esonera dal dare ulteriori delucidazioni.

BARBINA. Ho sentito l'emendamento dell'onorevole Sullo e i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro. Credo che l'emendamento, effettivamente, avrebbe grande importanza, perché vi sono dei casi in cui le società, che hanno i titoli a zero e che per qualsiasi ragione (contestazione o altro) non possono essere messe in liquidazione, si vedono accertare sul valore nominale dei titoli, a meno che non provvedano ogni anno a richiedere la quotazione in borsa. In questo caso la valutazione ultima, quando il patrimonio è stato valutato zero, dovrebbe valere per gli anni successivi. Sarebbe quindi importante che, in pratica, si trovasse qualche temperamento almeno per le società che sono in liquidazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È vero che i contribuenti sono obbligati tutti gli anni a fare la dichiarazione, ma, se non avessimo questo obbligo del contribuente, l'ufficio dovrebbe tutti gli anni preoccuparsi di sapere se non sia intervenuta qualche modificazione patrimoniale. Seguire il contribuente nella sua entità patrimoniale, sarebbe difficile.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento aggiuntivo al disegno di legge presentato dall'onorevole Sullo, non accettato dal Governo.

Per maggior chiarezza, ne do nuovamente lettura: «Ove nel termine indicato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 1975 non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sulla base dell'ultimo valore resosi definitivo a tale data per gli anni precedenti.

«Egualemente sull'ultimo valore resosi definitivo per gli anni precedenti viene provvisoriamente liquidata l'imposta per i titoli per cui sia in corso richiesta di valutazione».

(L'emendamento è respinto).

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

È sospesa fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relativo al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che pur essendo quotati non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, ed osservati i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, i comitati direttivi degli agenti di cambio di cui al citato regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, e le Sezioni Speciali delle Commissioni provinciali delle Imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Resta ferma la facoltà di cui al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173; essa può essere esercitata fino al giorno fissato per la discussione avanti le suddette Commissioni provinciali delle Imposte dirette.

(È approvato).

ART. 2.

Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle Società con capitale sociale non inferiore a lire 250.000 di cui all'articolo 4 del regio decreto legge, 15 dicembre 1938, n. 1975, è elevato a lire 4.000.000, rimanendo facoltativa la valutazione prevista dal successivo articolo 5 quando il capitale sociale è inferiore a lire 4.000.000.

La trasmissione dell'elenco delle Società prescritta dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, deve essere eseguita dall'Ufficio del registro entro centoventi giorni dalla data di entrata

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1948

in vigore della presente legge per la valutazione degli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 e 1948 ed entro il 30 aprile 1949 per la valutazione dell'anno 1948 agli effetti dell'imposta dovuta per il 1949.

Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta relativa all'anno 1947 è fissato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 326, essa ha valore di deliberazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, salvo all'Amministrazione finanziaria e al contribuente la facoltà di ricorrere nel termine di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975.

È confermato l'obbligo della presentazione della denuncia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948 tale denuncia dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè approvato.

DE MARTINO FRANCESCO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

WALTER. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

(Segue la votazione).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ulteriore proroga al 30 giugno 1949 della efficacia della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio

1947, n. 566, concernente aumento a lire 30 milioni del limite stabilito dall'articolo 10 decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, per la emissione a favore degli ispettorati provinciali dell'agricoltura degli ordini di accreditamento previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (78):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza. (115):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo della guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso. (116):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. (117):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Norme relative all'imposta di negoziazione. (154):

Presenti	27
Astenuti	2
Votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 13.